

# COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

(Provincia Autonoma di Trento)



## REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

**Luglio 2025**

*aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)*

**SOMMARIO**

<b>Titolo I° - Finalità del Regolamento Edilizio.....</b>	<b>5</b>
Art. 1. Finalità del Regolamento edilizio .....	5
Art. 2. Riferimenti normativi.....	5
Art. 3. Oggetto del Regolamento edilizio .....	6
<b>Titolo II° - Disposizioni organizzative e procedurali.....</b>	<b>7</b>
<b>Capo I° - Commissione Edilizia Comunale.....</b>	<b>7</b>
Art. 4. Commissione Edilizia Comunale .....	7
Art. 5. Composizione della commissione edilizia comunale.....	7
Art. 6. Competenze e modalità di funzionamento.....	8
Art. 7. Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza .....	8
<b>Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni.....</b>	<b>9</b>
Art. 8. Titoli edilizi e comunicazioni .....	9
Art. 9. Documentazione tecnica.....	9
Art. 10. Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche.....	9
<b>Capo III - Procedure.....</b>	<b>9</b>
Art. 11. Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) .....	9
Art. 12. Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno.....	9
Art. 13. Parere preventivo.....	10
Art. 14. Pubblicità degli atti edilizi.....	10
<b>Capo IV - Contributo di costruzione.....</b>	<b>10</b>
Art. 15. Contributo di costruzione.....	10
Art. 16. Categorie tipologico funzionali.....	10
Art. 17. Cambio di destinazione d'uso .....	10
Art. 18. Dismissione.....	11
Art. 19. Criteri di applicazione per un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione .....	11
Art. 20. Rateizzazione del contributo .....	11
Art. 21. Rimborso delle somme pagate .....	11
<b>Capo V - Altre procedure ed adempimenti edilizi.....</b>	<b>12</b>
Art. 22. Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI).....	12
Art. 23. Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura).....	12
<b>Titolo III° - Disciplina dell'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>13</b>
<b>Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>13</b>
Art. 24. Comunicazione di inizio dei lavori .....	13
<b>Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>13</b>
Art. 25. Quota e linea fissa .....	13
Art. 26. Cantieri .....	13
Art. 27. Conduzione cantiere.....	13
Art. 28. Garanzie di cantiere .....	13
Art. 29. Tabella indicativa .....	13
Art. 30. Criteri da osservare per scavi e demolizioni .....	14
Art. 31. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici per gli interventi di bonifica e ritrovamenti di ordigni bellici.....	14
<b>Titolo IV° - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali .....</b>	<b>15</b>
<b>Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica.....</b>	<b>15</b>
Art. 32. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .....	15
Art. 33. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili.....	15
Art. 34. Orientamento edifici.....	15
Art. 35. Schermature superfici trasparenti.....	16
<b>Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio.....</b>	<b>16</b>
Art. 36. Definizioni.....	16
Art. 37. Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.....	17
Art. 38. Altezza minima dei locali.....	17
Art. 39. Illuminazione ed areazione dei locali .....	17

Art. 40. Interventi sugli edifici esistenti .....	17
Art. 41. Dotazioni minime degli alloggi .....	18
Art. 42. Servizi igienici.....	18
Art. 43. Cucine e angoli cottura .....	18
Art. 44. Soppalchi.....	18
Art. 45. Cavedi e rientranze negli edifici.....	19
Art. 46. Locali a piano terreno, seminterrati e interrati .....	19
Art. 47. Autorimesse .....	20
Art. 48. Scale .....	20
Art. 49. Parapetti.....	20
Art. 50. Camini e condotti .....	20
Art. 51. Ventilazione negli edifici.....	20
Art. 52. Locali per caldaie e cabine elettriche.....	21
Art. 53. Climatizzazione e risparmio energetico.....	21
Art. 54. Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico.....	21
Art. 55. Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai.....	22
Art. 56. Acqua potabile.....	22
Art. 57. Scarico delle acque meteoriche e acque reflue .....	22
<b>Capo III - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....</b>	<b>22</b>
Art. 58. Passi carrai .....	22
Art. 59. Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato .....	23
Art. 60. Opere e manufatti precari.....	23
Art. 61. Segnaletica stradale e corpi illuminanti .....	23
Art. 62. Numeri civici.....	23
<b>Capo IV - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....</b>	<b>24</b>
Art. 63. Obblighi di manutenzione .....	24
Art. 64. Decoro delle facciate e delle recinzioni dei muri.....	24
Art. 65. Sporgenze su vie e piazze pubbliche .....	24
Art. 66. Griglie ed intercapedini su spazi pubblici .....	25
Art. 67. Antenne e parabole .....	25
Art. 68. Apparecchiature esterne per il condizionamento.....	25
Art. 69. Chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari.....	25
Art. 70. Bacheche, insegne, targhe e tabelle.....	26
Art. 71. Acque meteoriche.....	26
Art. 72. Recinzioni delle aree .....	26
<b>Capo V – Stalle e altre strutture .....</b>	<b>27</b>
Art. 73. Stalle e ricoveri per animali .....	27
Art. 74. Concimaie .....	28
Art. 75. Allevamenti familiari.....	28
<b>Titolo V° - Norme finali.....</b>	<b>29</b>
<b>Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie .....</b>	<b>29</b>
Art. 76. Entrata in vigore del regolamento.....	29
<b>Appendice.....</b>	<b>30</b>
<i>Schemi interpretativi delle norme igienico sanitarie.....</i>	<i>30</i>
Scheda 1 .....	31
Altezza abitabile .....	31
Scheda 2.....	33
Volume abitabile .....	33
Scheda 3.....	34
Definizione di soppalco .....	34
Scheda 4.....	36
Quando il soppalco costituisce piano .....	36
Scheda 5.....	38
Dimensione del soppalco.....	38
Scheda 6.....	40
Modalità di utilizzo del soppalco.....	40
Scheda 7.....	42
Sottotetto.....	42
<i>Schemi interpretativi delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche .....</i>	<i>43</i>
Zoccolo degli edifici e modanature.....	43

---

Gronde e pensiline .....	44
Ante ad oscuro (imposte) .....	45
Tende .....	46
<i>Schemi interpretativi delle dimensioni delle recinzioni</i> .....	47
Recinzioni delle aree.....	47
<i>Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile</i> .....	48

## Titolo I° - Finalità del Regolamento Edilizio

### Art. 1. Finalità del Regolamento edilizio

1. Le norme del presente Regolamento, in seguito chiamato REC, elaborate in coerenza con l'art. 75 della legge provinciale. 4 agosto 2015, n. 15 sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### Art. 2. Riferimenti normativi

1. Al fine di coordinare i termini e le abbreviazioni con i regolamenti provinciali in materia urbanistica all'interno del regolamento edilizio e del piano regolatore generale vengono utilizzati i seguenti riferimenti normativi ed abbreviazioni:
  - **“legge provinciale”**: la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) [Pubblicazione BUR 11/08/2015 n. 32 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 12 agosto 2015 e succ. mod. ed int.<sup>1</sup>];
  - **“regolamento attuativo”**: il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15" e sue successive modificazioni ed integrazioni<sup>2</sup>, è indicato come
  - **“legge urbanistica 1/2008”**: la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) [Pubblicazione BUR 11/03/2008 n. 11 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008 e succ. mod. ed int.];
  - **“disposizioni attuative”**: Le delibere di giunta provinciale ed i decreti attuativi delle legge provinciali per il territorio;
  - **“PAT”**: Provincia Autonoma di Trento;
  - **“PUP”**: il Piano Urbanistico Provinciale;
  - **“Norme PUP”**: le norme di attuazione del PUP contenute nell'Allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) entrata in vigore 26/06/2008;
  - **“PTC”**: il Piano Territoriale, o Piani Territoriale Stralcio, della Comunità delle Giudicarie;
  - **“PRG”**: il piano regolatore generale del Comune di Bleggio Superiore viene indicato anche con l'acronimo
  - **“NdA”**: le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del comune di Bleggio Superiore;
  - le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità;
  - **“CEC”** la Commissione Edilizia Comunali del Comune di Bleggio superiore;
  - **“D.Lgs. 42/2004”**: Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni ed integrazione viene indicato con l'abbreviazione.
  - **“Legge forestale”**: La normativa provinciale relativa al territorio forestale e montano Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" viene di seguito indicata come;
  - **“Distanze dei fabbricati”**: Le disposizioni provinciali in materia di distanze di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, e le sue integrazioni o modificazioni;
  - **“Rispetto stradale”**: Le disposizioni provinciali in materia di determinazione delle fasce di rispetto stradali e limiti di utilizzo come riportato nel testo coordinato allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successive integrazione e modificazioni.
  - **“Urbanistica commerciale”**: Le disposizioni provinciali in materia di definizione e localizzazione delle attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso di cui alla Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" ed il suo regolamento di attuazione approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. n. 1333 di data 01 luglio 2013 - Allegato 1 "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" e sue integrazioni e modificazioni;

<sup>1</sup> Come da ultimo dalla Legge Provinciale 4 agosto 2018 n. 15.

<sup>2</sup> Come modificato dal DPP 6-81/Leg. del 25/05/2018

2. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le materie trattate nel presente REC, si intendono recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia. L'integrazione, modificazione o sostituzione delle leggi provinciali inerenti le materie del presente REC si intendono immediatamente applicate per tutti gli aspetti necessari a garantire la continuità operativa della pianificazione comunale anche in pendenza dei procedimenti di adeguamento. Per gli aspetti normativi di livello provinciale ove viene garantita la discrezionalità da parte delle amministrazioni locali continuano ad essere applicate le norme locali in vigore fino al loro aggiornamento.

### **Art. 3. Oggetto del Regolamento edilizio**

1. Il Regolamento edilizio comunale è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 attuativo della "legge urbanistica".
3. Il presente REC entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ai sensi di legge. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili, le disposizioni urbanistiche, eventualmente in contrasto con il presente regolamento prevalgono e non possono essere da questo strumento modificate.
4. Nel caso di discordanza fra le disposizioni contenute nelle norme del presente REC e le norme di PRG prevalgono queste ultime fatte salve le disposizioni di legge provinciale preordinate alla pianificazione locale.
5. Per i documenti di PRG, in caso di discordanza fra le disposizioni contenute nei diversi elaborati, prevalgono in successione:
  - Norme di Attuazione del PRG;
  - Disposizioni contenute nelle schede di catalogazione degli edifici;
  - Cartografie di PRG in ordine di scala dalla più grande alla più piccola;
  - Elenco varianti del PRG
  - Relazione Illustrativa del PRG
  - Rendicontazione del PRG
6. La Commissione edilizia comunale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, si esprime per l'interpretazione delle norme e valutazione delle eventuali discordanze nel rispetto dei principi di obiettività ed imparzialità. I pareri ed interpretazioni verbalizzate trovano immediata applicazione in attesa della eventuale necessaria modifica dello strumento urbanistico in applicazione delle casistiche previste dalla legge provinciale,

## **Titolo II° - Disposizioni organizzative e procedurali**

### **Capo I° - Commissione Edilizia Comunale**

#### **Art. 4. Commissione Edilizia Comunale**

1. È istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche, igieniche e sull'adeguatezza del progetto alle esigenze estetiche e del decoro.
2. La CEC sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile del servizio tecnico comunale lo ritenesse opportuno.

#### **Art. 5. Composizione della commissione edilizia comunale**

1. La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell'art.9 della Lp.P.15/2015 ed è composta da:

Membri di diritto:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica che la presiede;
- b) il comandante del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o loro sostituti;
- c) il Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'ufficio tecnico comunale (senza diritto di voto)

Membri elettivi, nominati dall'Amministrazione comunale, in possesso di specifiche competenze:

- d) due componenti tecnici laureati, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, scelti tra architetti, ingegneri ed urbanisti, dei quali almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali.
  - e) un componente tecnico laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza in materia edilizia/impiantistica/geotecnica/giuridica, scelto tra architetti, ingegneri, geologi, avvocati, geometri e periti edili ed iscritto al relativo collegio o albo professionale.
2. La seduta è considerata valida con la presenza minima pari alla metà più uno dei membri di diritto e membri elettivi con diritto di voto.
  3. Ai componenti della Commissione Edilizia Comunale si applicano le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
  4. Le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione sono istruite dal Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico comunale. Lo stesso Responsabile può avvalersi, per l'espletamento delle istruttorie e per l'illustrazione delle pratiche alla CEC di un collaboratore tecnico facente parte dell'organico dell'ufficio tecnico (settore edilizia privata o pubblica).
  5. Svolge le funzioni di segretario della Commissione, redigendo il verbale delle riunioni, il Segretario Generale del Comune. Lo stesso può delegare, quale suo sostituto, un dipendente comunale o lo stesso Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico comunale.
  6. Sulla base della composizione sopra specificata, la Giunta Comunale nomina la Commissione Edilizia, i cui componenti restano in carica sino alla nomina dei rispettivi successori.
  7. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, i coniugi, l'ascendente e il discendente, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
  8. I membri di cui al c. 2, lett. b), che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
  9. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente più anziano di età presente alla seduta.
  10. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.

11. Il presidente, in casi del tutto particolari, può consentire che il progettista dell'opera in esame venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.
12. I lavori della commissione possono inoltre essere supportati da pareri tecnico-legali richiesti ufficialmente dall'Amministrazione comunale per l'analisi di particolari problematiche o interpretazioni di legge.
13. Nella gestione associata delle funzioni i comuni possono istituire un'unica CEC, si fa riferimento alla normativa urbanistica vigente per le modalità di composizione della stessa.

#### **Art. 6. Competenze e modalità di funzionamento**

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).
3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e del successivo articolo del presente REC *"Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri"*.
5. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
8. E' fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
9. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L.).
10. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, risulti assente per più di tre sedute nel corso di un anno solare decade dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
11. Oltre al parere preventivo la commissione può esprimere:

#### **Art. 7. Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza**

1. L'espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
  - a) Accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del comune, comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
  - b) Permesso di costruire e relative varianti;
  - c) Parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altri Regioni e dei relativi enti territoriali;
  - d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;

- e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
  - f) Pareri espressamente previsti nelle norme di attuazione del PRG;
  - g) Autorizzazione paesaggistica del Sindaco;
  - h) In tutti i casi previsti dalla legge.
2. Fermo restando il rispetto dei termini procedurali previsti, la commissione edilizia comunale esprime il parere di competenza entro il termine di 35 giorni dalla presentazione della pratica edilizia e di 35 giorni per il parere ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica di competenza della PAT (opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altri Regioni e dei relativi enti territoriali).

## **Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni**

### **Art. 8. Titoli edilizi e comunicazioni**

1. Sono titoli edilizi e comunicazioni:
  - a) la comunicazione per opere libere;
  - b) la comunicazione di inizio lavori asseverata;
  - c) la segnalazione certificata di inizio attività;
  - d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.
2. Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal "regolamento attuativo".

### **Art. 9. Documentazione tecnica**

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
2. Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente e dal tecnico progettista.

### **Art. 10. Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche**

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità<sup>3</sup>.
2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

## **Capo III - Procedure**

### **Art. 11. Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**

1. Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

### **Art. 12. Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno**

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg).

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 22 del PUP e dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale con l'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, per la realizzazione di interventi in aree con penalità gli studi e le perizie geologiche asseverate attestano che sono state rispettate le prescrizioni dettate dalla carta di sintesi.

2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell'immobile.
3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del numero di abitanti nell'alloggio;
  - b) pianta dell'appartamento rilasciata dall'Ufficio del Catasto in scala;
  - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
  - d) documento di identità del richiedente;
  - e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni.

#### **Art. 13. Parere preventivo**

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
  - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
  - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale.

#### **Art. 14. Pubblicità degli atti edilizi**

1. Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA, sull'albo telematico del comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi.

### **Capo IV - Contributo di costruzione**

#### **Art. 15. Contributo di costruzione**

2. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

#### **Art. 16. Categorie tipologico funzionali**

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al "regolamento attuativo".
3. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione.
4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.
5. Per la determinazione del contributo di costruzione dovuto si fa riferimento alla tabella B del regolamento attuativo dpp 8-61/leg.

#### **Art. 17. Cambio di destinazione d'uso**

1. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici

costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

#### **Art. 18. Dismissione**

1. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato.<sup>4</sup>
2. Nel caso in cui un edificio ha perso la destinazione d'uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
3. Un edificio può essere definito inidoneo all'uso qualora presenti un elevato stato di degrado, oppure risulti inutilizzato da almeno 20 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almeno 10 anni.
4. Un edificio che risulta crollato o demolito (anche parzialmente) oppure che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso non è da considerarsi preesistenza ai fini del calcolo del contributo di costruzione.

#### **Art. 19. Criteri di applicazione per un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione**

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2 della legge urbanistica e all'art. 44 del "regolamento attuativo" può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:
  - a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
  - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo;
  - c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo da parte dei terzi, alle dimensioni delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc.

#### **Art. 20. Rateizzazione del contributo**

- a) Su richiesta del titolare del titolo edilizio, il comune rateizza l'importo del contributo di costruzione qualora l'importo complessivo non sia inferiore a euro 5.000. In tal caso il 50 per cento della somma dovuta deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA.
- b) Qualora il titolare del Permesso di costruire o della SCIA intenda procedere alla rateizzazione del contributo, dovrà presentare richiesta scritta con il quale si impegna al pagamento del contributo con indicazione delle rate. Il comune valuta l'idoneità della documentazione presentata al fine di concedere la rateizzazione.
- c) Il contributo dovrà essere versato, anche a rate concordate tra le parti, comunque prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità e comunicazione di fine lavori.

#### **Art. 21. Rimborso delle somme pagate**

1. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 50,00.

---

<sup>4</sup> Per gli interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui, vedi anche l'art. 111 della l.p. n. 15/2015 e l'art. 61 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

**Capo V - Altre procedure ed adempimenti edilizi**

**Art. 22. Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI)**

1. Con atto del responsabile della struttura il comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell'art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.

**Art. 23. Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)**

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al comune.
2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

### **Titolo III° - Disciplina dell'esecuzione dei lavori**

#### **Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

##### **Art. 24. Comunicazione di inizio dei lavori**

1. Il comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
2. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l'effettivo inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a € 200,00.

#### **Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

##### **Art. 25. Quota e linea fissa**

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una "quota fissa" e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell'opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell'opera.

##### **Art. 26. Cantieri**

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l'eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata.

##### **Art. 27. Conduzione cantiere**

1. Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico ed il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero da apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 legge 447/1995, se adottato.

##### **Art. 28. Garanzie di cantiere**

1. Prima dell'inizio dei lavori, nel caso che nell'esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare deve versare, su richiesta del comune, una cauzione da determinarsi tra un minimo di €. 500 e un massimo di €. 5.000 oppure presentare idonea garanzia fidejussoria.
2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell'assenza di danni o il ripristino degli stessi, il comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell'ammontare delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

##### **Art. 29. Tabella indicativa**

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:

- a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA;
  - b) il nome del titolare, dell'impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
  - c) il nome dell'impresa coinvolte nell'esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti;
2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 100.

**Art. 30. Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

**Art. 31. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici per gli interventi di bonifica e ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di interesse paleontologici, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al comune, i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile.

**Titolo IV° - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali****Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica****Art. 32. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

**Art. 33. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili**

1. Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile<sup>5</sup>, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l'obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 100, è consigliato, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a mc 1 per ogni mq 30 di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. In caso di dimostrata difficoltà/impossibilità di realizzazione della cisterna, sentita la commissione edilizia, è consentito ridurre la sua capienza fino ad un massimo del 50%. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

**Art. 34. Orientamento edifici**

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

<sup>5</sup> DPP 13 luglio 2009, n11-13/Leg e art. 86 della l.p. n. 1/2008 (Disposizioni in materia di bonus energetici).

**Art. 35. Schermature superfici trasparenti**

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.
3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

**Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio****Art. 36. Definizioni**

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:
  - a) Alloggio: si intende l'unità abitativa (appartamento/monostanza/monolocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.
  - b) Locali destinati ad abitazione permanente: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto.
  - c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube e simili.
  - d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
  - e) Altezza abitabile: si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito fino all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o "canteri") ossia all'intradosso del tavolato.
  - f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
  - g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme.
  - h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
  - i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
  - j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
  - k) Funzioni affini all'uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al "regolamento attuativo".
  - l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al "regolamento attuativo", escluse le medie e grandi strutture di vendita.
  - m) Costruzioni pertinenziali e accessorie: sono considerate costruzioni pertinenziali i manufatti accessori così come disciplinato all'interno delle norme di attuazione del PRG, oltre alle piscine private all'aperto poste nelle immediate vicinanze dell'edificio di cui sono pertinenza purché di dimensioni modeste. Tali costruzioni accessorie non generano indici urbanistici e possono essere realizzate in qualsiasi area purché sia dimostrata la condizione di pertinenza all'edificio principale. La realizzazione della piscina privata aperta è possibile qualora la CEC ritenga che non costituisca elemento di disturbo nel contesto paesaggistico ambientale.

**Art. 37. Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali**

1. Ogni alloggio, anche se monostanza/monolocale, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a **45,00 mq**. I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8.00 mq;
  - b) superficie abitabile della cucina: 6.00 mq;
2. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 mq;
  - b) larghezza dei corridoi: m 1,00;
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all'uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a).

**Art. 38. Altezza minima dei locali**

1. I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un'altezza abitabile minima:
  - a) per le zone fino a 500 metri s.l.m., di metri 2,60;
  - b) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., di metri 2,50;
  - c) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., di metri 2,40.
2. I locali accessori devono avere un'altezza abitabile minima di metri 2,20.
3. I locali ad uso commerciale o pubblico esercizio devono avere un'altezza minima utile di metri 2,70.
4. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 30%, per essere considerati abitabili, vale l'altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 30%, per essere considerati abitabili, devono avere un'altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione permanente e non inferiore a m 1.90 per i locali accessori.
5. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili anche di altezza inferiore.
6. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

**Art. 39. Illuminazione ed aerazione dei locali**

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
  - a) 1/10 per le zone fino a 900 metri s.l.m..
  - b) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m.
  - c) 1/12 per i locali posti nei sottotetti.
2. L'aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell'art. 51 *Ventilazione negli edifici*; fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

**Art. 40. Interventi sugli edifici esistenti**

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 37, 38, 39 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, *altezza minima dei locali* e *Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purché non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purché non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.

3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad un massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 46 *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati*, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione / isolamento atte a proteggere i locali dall'umidità.

#### **Art. 41. Dotazioni minime degli alloggi**

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.

#### **Art. 42. Servizi igienici**

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
2. Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all'art. 37 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
  - a) aerazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione.
  - b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
  - c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
  - d) vaso, lavabo, e vasca da bagno o doccia.
3. Altri eventuali servizi igienici dell'alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l'obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,5.
4. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con i locali destinati ad abitazione (soggiorno, cucine,..) o locali e destinati alla permanenza di persone (negozi, studi professionali, uffici, laboratori,..), fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole stanze da letto.

#### **Art. 43. Cucine e angoli cottura**

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all'intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l'impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
2. In ogni caso l'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.

#### **Art. 44. Soppalchi**

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
  - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:

- a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 30%, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista;
  - b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa;
  - c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;
3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l'altezza di cui alla lettera a) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera b) rispettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale).
  4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
  5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi del comma 1, dell'art. 37 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*.
  6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.

#### **Art. 45. Cavedi e rientranze negli edifici**

1. La realizzazione di cavedi negli edifici, deve rispettare le seguenti condizioni:
  - la distanza misurata ortogonalmente fra i lati del cavedio deve essere pari all'altezza del fronte più alto, tale distanza non può in ogni caso essere inferiore a mt. 6.00,
  - i cavedi devono essere liberi, con la sola esclusione delle gronde del tetto,
  - la realizzazione di finestre all'interno del cavedio non concorre al raggiungimento del rapporto minimo di illuminazione e aerazione
2. A cavedi esistenti (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento) si applica quanto indicato nelle ultime due allinee del comma precedente.
3. La realizzazione di rientranze negli edifici è ammessa per una profondità massima di 2,50 ml dal filo esterno della facciata dell'edificio; per profondità superiori, la distanza fra i lati opposti non potrà essere inferiore a quella prescritta dalla normativa provinciale in materia di distanze tra gli edifici.

#### **Art. 46. Locali a piano terreno, seminterrati e interrati**

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio.
3. È consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedine possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall'umidità.
5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Parimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.

6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.

#### **Art. 47. Autorimesse**

1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
2. Le dimensioni minime dei box e posto auto e le dimensioni minime delle corsie di manovra sono disciplinate dalla normativa provinciale.
3. Le rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati non possono avere pendenza superiore al 20% e la pavimentazione delle rampe deve essere eseguita con materiali antisdrucchiolevoli e impermeabili.
4. Le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq. devono avere altezza minima di ml. 2.20 e superficie di aerazione pari ad 1/30 della superficie lorda complessiva dell'autorimessa e ciascun box deve avere superficie di aerazione pari ad 1/100 della superficie del pavimento.
5. Le autorimesse con superficie uguale o superiore a 300 mq. sono soggette alla normativa prevenzione incendi.

#### **Art. 48. Scale**

6. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive:
  - a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
  - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata;
  - c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del doppio dell'alzata più la pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64;
  - d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
  - e) devono essere munite di corrimano su entrambi i lati ad un'altezza compresa tra m 0,90 e m 1,00.
7. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.

#### **Art. 49. Parapetti**

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, consigliato 1,10 nel caso di balconi oltre il primo piano, con struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro.

#### **Art. 50. Camini e condotti**

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.
2. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 1,00.

#### **Art. 51. Ventilazione negli edifici**

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.)
2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.

4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

#### **Art. 52. Locali per caldaie e cabine elettriche**

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
2. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
3. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

#### **Art. 53. Climatizzazione e risparmio energetico**

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

#### **Art. 54. Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico**

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni<sup>6</sup>.
2. Alle domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti<sup>7</sup>.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico<sup>8</sup>, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche

<sup>6</sup> Art. 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

<sup>7</sup> Art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995 n. 447

<sup>8</sup> Legge 26.10.1995 n. 447

adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

**Art. 55. Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai**

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 50.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

**Art. 56. Acqua potabile**

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda sanitaria.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

**Art. 57. Scarico delle acque meteoriche e acque reflue**

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

**Capo III - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

**Art. 58. Passi carrai**

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. E' facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

**Art. 59. Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato**

1. I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico.
2. I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali a carattere stagionale per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune.
4. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.
5. La realizzazione deve essere preceduta da una valutazione tecnica-paesaggistica da parte della CEC.

**Art. 60. Opere e manufatti precari**

1. La comunicazione opere libere relativa alle opere e manufatti precari, dovrà indicare specificatamente:
  - Tipologia edilizia e materiali utilizzati
  - Modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi
  - Motivazioni della funzione temporanea e prorogabile
  - Tempi previsti di utilizzazione e modalità di rimozione e rimessa in pristinoIn allegato dovrà presentare una garanzia fidejussoria o deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi, per un importo minimo di 1.000 € fino ad un importo di 2.000 €. per le opere che comportano un maggiore onere di dismissione, al fine di poter effettuare la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione.
2. Per le opere e manufatti precari realizzati ai sensi del "regolamento attuativo" l'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti del presente articolo in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta qualora un'eventuale progettazione di arredo urbano lo dovesse esigere.

**Art. 61. Segnaletica stradale e corpi illuminanti**

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
  - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
  - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;
  - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
  - d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
  - e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
  - f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;
  - g) gli orologi elettrici;
  - h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
  - i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.....
  - j) apparecchi di videosorveglianza;
  - k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.

**Art. 62. Numeri civici**

1. La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.
4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

#### **Capo IV - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

##### **Art. 63. Obblighi di manutenzione**

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge.
3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro.

##### **Art. 64. Decoro delle facciate e delle recinzioni dei muri**

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico.

##### **Art. 65. Sporgenze su vie e piazze pubbliche**

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
  - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
  - b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 20 cm;
  - c) i poggiali, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 4,50 dal piano viabile e a metri 3,00 dal piano pedonale (purché l'oggetto non superi il limite del marciapiede stesso);
  - d) le ante ad oscurio (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia con sporgenza massima di 10 cm.;
  - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
  - f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile;
  - g) gli isolamenti termici degli edifici esistenti
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.

3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.
4. Profondità o altezze diverse dai commi precedenti possono essere ammessi per gli interventi di recupero in centro storico, purché adeguatamente motivati, previa valutazione di coerenza espresso con parere della CEC.

#### **Art. 66. Griglie ed intercapedini su spazi pubblici**

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.
2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.
4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.
5. Le intercapedini devono essere mantenute e mantenute pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.

#### **Art. 67. Antenne e parabole**

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche.
2. L'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici ricadenti in centro storico è ammessa solo previa dimostrazione dell'impossibilità di collocarle sulla copertura o in altra posizione idonea più defilata.

#### **Art. 68. Apparecchiature esterne per il condizionamento**

1. Di norma è da evitare l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l'installazione avvenga su poggiali/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.).
2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

#### **Art. 69. Chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari**

1. L'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è subordinata ad apposita autorizzazione comunale.
2. Le insegne e la segnaletica pubblicitaria, se non poste complanari sulla facciata dell'edificio devono distare almeno 3,00 m dal ciglio stradale.

3. E' esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale sugli alberi.
4. E' altresì esclusa l'affissione di pubblicità commerciale al di fuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
5. Il Sindaco, sentita la CEC, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni tipo (insegne, targhe, scritte, ecc.) contrastanti con il decoro e le caratteristiche degli edifici su cui sono poste
6. I chioschi di ogni specie, da collocarsi su suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolano la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere oggetto di regolare concessione.
7. La denuncia deve essere corredata da disegni e da fotografie dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuole esporre al carattere ed al decoro della località.
8. La denuncia deve essere corredata da disegni e da fotografie dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuole esporre al carattere ed al decoro della località.
9. Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni da acquisire nel caso in cui l'esposizione ricada in territorio soggetto a tutela ambientale e naturalistica.
10. E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture o simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati di interesse storico-artistico, salvo autorizzazione della Giunta comunale.

#### **Art. 70. Bacheche, insegne, targhe e tabelle**

11. Le bacheche, le insegne e le targhe professionali di dimensione non superiori a 0,60 x 0,40 m non sono soggette ad alcuna autorizzazione di tipo urbanistico - edilizio. Quelle di dimensioni superiori sono soggette ad autorizzazione amministrativa dell'Amministrazione Comunale previa espressione del parere favorevole della Commissione Edilizia.
12. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.
13. La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione amministrativa, non può impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale e deve essere posizionata su appositi supporti individuati dall'Amministrazione, diversi da quelli della segnaletica stradale.
14. In ogni caso tende, insegne e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la segnaletica stradale ufficiale o creare pericolosità al transito pubblico e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto.

#### **Art. 71. Acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno pertanto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore.

#### **Art. 72. Recinzioni delle aree**

1. Le recinzioni, ed i relativi cancelli, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. L'Amministrazione può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscano la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
3. Entro i limiti delle zone insediative, qualora la recinzione delle aree private sia realizzata con struttura piena (muretti o pannellature continue di qualsiasi materiale) questa non potrà superare l'altezza di 0,60 m, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore.
4. L'altezza totale della recinzione, e dei cancelli, compresa la parte piena di cui al comma precedente non può superare i 1,80 m. E' possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione degli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso. Queste non potranno oltrepassare l'altezza di ml. 2,50 ed avere una larghezza superiore a ml. 1,80, non sporgere sugli spazi pubblici ed infine non devono costituire ostacolo visuale alla circolazione stradale.
5. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la Commissione Edilizia, è consentito derogare alle dimensioni del c. 4 per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico-ambientale.

6. Al di fuori delle zone insediate (e quindi al di fuori del perimetro del centro abitato) la recinzione permanente è ammessa solo ed esclusivamente per recintare piccoli spazi destinati a particolari attività che necessitino di protezione e per garantire la sicurezza. Quali ad esempio: piccoli orti domestici in zona prative estese, piccoli corral o recinti di animali stanziali, recinzione dell'area di pertinenza di impianti agricoli specializzati (stalle, piscicoltura e simili). La recinzione generalizzate di aree coltivate (arativi frutteti ecc) non è ammessa.
7. Per le zone destinate al pascolo è ammessa la realizzazione di recinzioni leggere, con semplice impianto a terra senza opere di sostegno.
8. Nelle aree a bosco la recinzione permanente è vietata fatta salva la realizzazione di opere necessarie per la protezione delle sorgenti e delle opere di presa di acquedotti a uso potabile.
9. A prescindere dalla destinazione urbanistica, tutte le recinzioni i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere devono essere arretrati di 1,50 m dal ciglio stradale esistente. Deroche a tale limite potranno essere autorizzate, per giustificati motivi, dalla Commissione Edilizia.
10. Eccezionalmente, per documentate ragioni tecniche, la parte superiore della recinzione può essere realizzata "piena", senza le prescritte caratteristiche di trasparenza, previo parere della CEC.
11. Previo conforme parere da parte della C.E.C., è ammesso il ricorso ad altezze maggiori nonché caratteristiche tipologiche diverse da quelle definite dal precedente comma 2, per impianti, costruzioni particolari o in forza di normative di settore (impianti di stoccaggio combustibili, campo sportivo, magazzini, spazi destinati a particolari usi pubblici e per esercizi pubblici, ecc...).

## **Capo V – Stalle e altre strutture**

### **Art. 73. Stalle e ricoveri per animali**

1. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
5. Le nuove stalle, i capannoni avicoli e gli altri ricoveri per animali in genere, ad esclusione dei ricoveri per animali d'affezione, devono essere localizzate solo negli spazi aperti individuati dal P.R.G. e distare almeno metri 100 dalle seguenti aree:
  - a) Insediamenti storici;
  - b) Aree per insediamenti prevalentemente residenziali e da abitazioni isolate, ad esclusione dell'abitazione del custode/conduuttore dell'azienda agricola;
  - c) Aree commerciali e turistiche;
  - d) Aree per campeggi;
  - e) Aree per servizi ed attrezzature;
  - f) Verde pubblico e parchi urbani;
  - g) Aree private di interesse sociale;
  - h) Aree per attrezzature sportive.
6. La distanza è aumentata a metri 400 per gli allevamenti di suini.
7. Per le nuove costruzioni non è consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.
8. La ventilazione dei locali deve essere assicurata con l'installazione di idonei aeratori, oppure con l'applicazione di speciali dispositivi per il graduale ricambio dell'aria viziata.

**Art. 74. Concimaie**

1. Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna, devono risultare chiuse e dotate di copertura ed esser dotate di idonea vasca impermeabile per la raccolta di urine e colaticci.
2. I pozzetti o vasche di raccolta del liquame devono essere dimensionati proporzionalmente alla capienza della concimaia.
3. La platea delle concimaie, con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio, dovrà essere proporzionata nelle dimensioni e nella capienza, all'età ed al numero dei capi adulti di bestiame ed adeguata in ogni caso ad uno stoccaggio massimo di 4 mesi/anno.
4. E' vietata la costruzione di concimaie in zone residenziali e comunque le concimaie stesse andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e in aree che non sovrastino falde acquifere usate a scopo potabile, comunque nel rispetto delle seguenti distanze:
  - a) 10 metri dai confini di proprietà;
  - b) 30 metri dall'abitazione di proprietà o al servizio dell'azienda;
  - c) 100 metri dalle altre abitazioni;
  - d) 5 metri dalle strade o quella prevista dalle fasce di rispetto stradale se maggiore;
  - e) 200 metri da cisterne e prese d'acqua potabile (fatta salva l'eventuale maggiore distanza individuata dalle fasce di rispetto).
5. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato.
6. E' vietato conferire in concimaia altri rifiuti che non siano quelli prodotti dagli animali allevati.
7. E' vietato l'accumulo anche provvisorio di letame in spazi pubblici, l'accumulo negli spazi privati è vietato quando possa creare molestie al vicinato o lungo percorso carrabile; è pure vietato l'accumulo e lo spargimento del letame e dei liquami in prossimità di falde acquifere, sorgenti, pozzi ecc.
8. Sono fatte salve le specifiche norme contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
9. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo parere dell'Amministrazione comunale, sentito il competente organo dell'A.P.S.S., potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca.

**Art. 75. Allevamenti familiari**

1. Nei centri abitati è possibile allevare, compatibilmente con la potenzialità della struttura, altri animali da reddito quali api, conigli, pollame e suini (ove esistano allevamenti di suini precedentemente autorizzati).
2. Allevamenti a scopo familiare, all'interno di un centro abitato, sono possibili, se presente e una struttura idonea, e sia garantita una regolare rimozione delle deiezioni tale da non arrecare alcun disturbo al vicinato.

## **Titolo V° - Norme finali**

### **Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie**

#### **Art. 76. Entrata in vigore del regolamento**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento edilizio previgente.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme del precedente Regolamento edilizio.

## ***Appendice***

### ***Schemi interpretativi delle norme igienico sanitarie***

1. I seguenti schemi interpretativi rappresentano il vademecum applicativo che rappresenta i più comuni casi per i quali risulta necessario applicare le definizioni ed i calcoli contenuti nel presente REC.
2. Per le casistiche non rappresentate occorre applicare metodi di calcolo analogici che dovranno essere confermati con espresso parere del Responsabile del servizio tecnico comunale con l'eventuale supporto della CEC.

## Scheda 1

### Altezza abitabile

#### **Art. 34 - Definizioni, comma 2, lett. e) del REC**

Altezza abitabile: si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito fino all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o "canteri") ossia all'intradosso del tavolato.

L'altezza abitabile  $H$  è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano "eventuali elementi strutturali principali emergenti e la struttura secondaria costituita dal travetto o "cantere". Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell'abitabilità del locale (figura 1a).

Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell'altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi "eventuali elementi strutturali principali emergenti". (figura 1b).

Figura 1

Figura 1a





Figura 1b



Il secondo capoverso della norma precisa l'altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista.

Per queste strutture la misura dell'altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all'estradosso della struttura secondaria a vista (travetto) (figura 2) e con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase che sorreggono la struttura secondaria (travetti) (figura 2a).

H = dal piano di calpestio all'estradosso struttura secondaria

Figura 2  
Figura 2a




Figura 2b





Figura 2c



## Scheda 2

### Volume abitabile


#### **Art.34 Definizioni, comma 2, lett. h)**

Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2).

Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l'altezza abitabile. Per un locale "irregolare", con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all'altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1, 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale). In particolare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili. Il REC può comunque fissare un'altezza minima anche per questi spazi, orientativamente intorno a m 1,20.




### Scheda 3

#### Definizione di soppalco

##### **Art.34 Definizioni, comma 2, lett. d)**

Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano

Figura 5




Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:

- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale (a mo' di balcone) (figura 6a)
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b)
- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale

Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN, ma gode di altezze abitabili inferiori alla norma (min. m 2,20). Ciò comporta che la superficie dell’oggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo

il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.

Figura 6



## Scheda 4

### Quando il soppalco costituisce piano

**Definizione art. 3, comma 6, lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.**

**Piano fuori terra di un edificio:** si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante.


**Art.34 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC**

*In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.*

Le norme cui fare riferimento sono la definizione di “piano fuori terra” dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l’art. 39, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.


- Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN sul piano sottostante (figura 7). Resta fermo comunque che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell'intero edificio qualunque sia la sua dimensione.

Figura 7



- Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perchè in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costruzione di un piano ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.

Figura 8



## Scheda 5

### Dimensione del soppalco

#### **Art.42. Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC**


##### **Dimensioni del soppalco:**

*la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato; l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.*

*Nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.*

- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest'ultimo (figure 9,10,11).
- L'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m. 2.20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell'art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l'altezza ridotta di m.2.20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, conche per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato, più del 30%, l'altezza minima non può essere inferiore a m 1.50 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2.20.

**H** = dal piano di calpestio del solaio principale o del soppalco all'estradosso struttura secondaria



**Scheda 6**

Modalità di utilizzo del soppalco

**Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.**  
 Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante


Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato aperto sul locale medesimo (figura 10).

La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell'intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.

Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali.


Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%

Figura 10



Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza.

Nell'esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un'adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).



## Scheda 7


### Sottotetto

#### **Art.3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017**

*sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.*

La condizione per definire “sottotetto” il volume compreso tra l’ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un’altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell’ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell’altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12).

Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell’altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi.




## *Schemi interpretativi delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche*

### *Zoccolo degli edifici e modanature*

**Art. 61, comma 1, lett. a) e b) del REC**

La sporgenza delle modanature potrà avere profondità media fino a 20 cm. Profondità maggiori sono ammesse per particolari tipologie costruttive (storiche, tipologiche o moderne) previa valutazione di coerenza espresso con parere della CEC.

La sporgenza delle zocolature potrà avere profondità media fino a 5 cm. se prospiciente su spazi di proprietà pubblica.




## Gronde e pensiline

**Art. 61, comma1, lett. c) del REC**

I poggioli, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 4,50 dal piano pubblico (viabile e/o pedonale)


Le due figure che seguono rappresentano:

- la prima l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano viabile.



**Ante ad osкуро (imposte)****Art. 61, comma 1, lett. c) del REC**

Le ante ad osкуро (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile.




## Tende

**Art.61, comma 1, lett. e) del REC**

Le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di m 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;

La normativa non prevede la realizzazione di tende sopra il piano viabile, ma solo sopra lo spazio pedonale ad un'altezza minima di m 2,20 compresi tutti gli elementi di finitura come ad esempio i festoni. La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 20.




## Schemi interpretativi delle dimensioni delle recinzioni

### Recinzioni delle aree

**Art.67, comma 2 del REC**

Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 2,00.



Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.

**ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011** “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)”

*Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg*

*Allegato 2)*

*Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile*

Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.